

La questione penale

# Per una giustizia diversa

*È appena uscito per Vita e Pensiero il volume Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale (Milano, 2015, pagine 132, euro 15). Pubblichiamo uno stralcio dal saggio introduttivo del curatore.*

di LUIGI EUSEBI

**S**e è la forza il vero motore delle cose, nella storia e nei rapporti più minuti, allora finisce per essere nel torto chi non ne abbia accumulato abbastanza per vincere e non essere sconfitto: così che Hitler addebitò, da ultimo, all'inadeguatezza del popolo tedesco il mancato raggiungimento degli obiettivi che aveva aperto al Reich il suo illuminato condottiero.

E se il fine resta quello dell'imporsi sull'altro, allora la propria autoidentificazione, la percezione di un ruolo da assumere con successo nella vita, finisce per essere legata all'esistenza di un nemico, individuato come un ostacolo ai propri progetti e alla propria affermazione. Talvolta, addirittura, si ha bisogno di un nemico, o almeno di un avversario, come alibi per scaricare su di lui le proprie frustrazioni o come surrogato per dare un senso alla vita; oppure come strumento di affermazione per una classe dirigente o uno Stato.

Forse Auschwitz, gulag e pogrom vari non sono eventi così accidentali (o imprevedibili) nel contesto della nostra civiltà. Come non deve sorprendere, forse, che la politica internazionale si manifesti ancor oggi per tanti versi riconducibile a un continuo gioco di domino, nel quale intelligenti strategie di perseguimento o di tutela immediata degli interessi particolari producono effetti che rischiano di risultare ingovernabili e costi enormi in termini di sofferenza degli indifesi e dei poveri.

Né, su altro piano, può lasciare indifferenti il pericolo che il confronto democratico venga ridotto a scontro tattico tra controparti, inteso ad acquisire consenso facendo leva su pochi temi ad alta sensibilità immediata: risultandone sottratta ai cittadini non solo la capacità di incidere sulle questioni di fondo del mondo contemporaneo, specie di ordine economico e politico-internazionale, ma la stessa capacità di percepire nel loro spessore oggettivo e di affrontarle criticamente.

Vi è un problema di efficacia del controllo democratico sulle vicende portanti delle

*Sta trovando spazio l'idea che la risposta sanzionatoria a un crimine possa essere costituita non solo dalla quantificazione della durata della detenzione. Ma anche dalla definizione di un percorso che ricostituisca il rapporto del reo con la vittima e con l'intera società*

relazioni economiche e fra gli Stati. Come vi è un problema di spessore culturale e di tensione morale dei contesti sociali. Ma non è ragionevole attendersi che il meglio, nella gestione della vita civile, derivi da un'esasperazione del contrapporsi, che in sistemi di non antica solidità democratica è sovente degenerata, d'altra parte, in conflitti armati.

La nostra cultura ha sì generato – ed è probabilmente il suo prodotto migliore – la sensibilità per i diritti umani, cioè per rapporti intersoggettivi non condizionati immediatamente dalla forza o da interessi di parte. Ma in essa è rimasta per molti versi irrisolta l'alternativa tra una giustificazione dei medesimi sulla base sinallagmatica del contratto sociale, alla quale soggiace pur sempre una visione, benché meno miope, dell'utile soggettivo, e una loro fondazione riconducibile al riconoscimento in sé dell'altrui dignità, vincolante anche quando implichi sacrifici di cui non sia visibile un ritorno sul piano dei vantaggi: a meno di non concepire l'utile nei termini dell'appagamento che deriva dall'agire secondo il bene.

E che la prima prospettiva abbia finito per prevalere – se non nelle affermazioni teoriche, in molteplici profili del vissuto interpersonale – sembra attestato dal fatto stesso che l'affermazione dei diritti umani non ha inciso sostanzialmente sul modo di intendere, nella società contemporanea, ciò che corrisponde a giustizia, rimasto ampiamente legato alla logica della corrispettività. Tanto che per i casi in cui ci si distacchi, nel fare il bene, da tale logica si è propensi a dispiegare un'ampia gamma di terminologie ad alta densità morale (generosità, altruismo, carità, filantropia, santità...), ma non a parlare di una ben più vincolante giustizia.

La Costituzione italiana, invero, va oltre: sebbene ciò sia stato scarsamente compreso, pur rappresentando uno fra i suoi contributi più attuali. Essa anzitutto, nel momento in cui dichiara che la dignità sociale, cioè la spendibilità dei diritti umani nei rapporti con gli altri, non dipende da «condizioni personali e sociali»

(articolo 3, comma 1), afferma che il rispetto di quei diritti non è correlato a un giudizio sull'altro, bensì alla stessa esistenza in vita di ciascun individuo. Assunto, questo, che rappresenta il presupposto sostanziale del principio di uguaglianza.

Ma da simili premesse la Costituzione deriva, altresì, il compito di «rimuovere gli ostacoli» che limitano di fatto «il pieno sviluppo della persona umana» secondo la dignità che le è propria (articolo 3, comma 2): identificando, dunque, come giustizia l'agire che – indipendentemente da contesti di reciprocità – si conformi alle esigenze dell'altrui dignità umana ferita e, più in generale, alla dignità delle persone cui esso si rivolga.

Potremmo dire, in questo senso, che la Carta costituzionale orienta a un agire giusto consistente nel perseguire la massima possibile valorizzazione, in qualsiasi contesto, della dignità umana di tutti i soggetti coinvolti. In altri termini, nell'operare pur sempre, anche dinnanzi a quanto sia o si reputi negativo, secondo ciò che è altro dal negativo (in modo da non riprodurne il contenuto). O, se si vuole, nel progettare, con discernimento, secondo il bene anche dinnanzi al male.

Ed è questa la giustizia della quale ci occupiamo. Una giustizia di carattere riparativo, restaurativo, riconciliativo. Una giustizia intesa non già a remunerare, secondo il criterio del corrispettivo, ma, nel senso letterale del termine, a giustificare, cioè a rendere nuovamente giusti rapporti segnati da prevaricazioni, fratture, odio. In questo senso, a fare giustizia.

Nella consapevolezza – drammatica – che il male commesso non può essere cancellato, e dunque del fatto che ogni ritorsione costituisce, inesorabilmente, non una compensazione, ma un raddoppio del male. Ma anche del fatto che, almeno in certe forme e in certa misura, si può dare una riparazione del male, e che, comunque, su quel male, ove lo si riconosca, si può ricostruire: per sanare l'umiliazione, nella sua dignità, di chi sia stato vittima di un sopruso, ma anche quella patita da chi, nonostante la sua dignità, abbia agito secondo il male.

Una giustizia, pertanto, nient'affatto pas-

siva rispetto al male, bensì mirante a fare verità su di esso, ad azzerare i benefici materiali della sua commissione, a evidenziare le corresponsabilità, a sollecitare l'impegno sociale per il contrasto dei fattori che lo favoriscono, a progettare percorsi di riparazione e responsabilizzazione con riguardo al male commesso che, sebbene impegnativi, non siano caratterizzati dal reagire al negativo con il negativo. È la nostra cultura ad aver fatto coincidere la rinuncia alla reciprocità dei comportamenti, e la stessa disponibilità al perdono, con la rinuncia alla giustizia.

Questa visione – elaborata da alcuni anni (qualcuno lo valuterà con sorpresa) nel contesto del diritto penale, in cui è ormai universalmente nota come *restorative justice* – manifesta potenzialità ben più estese di quelle riferibili al solo ambito della risposta giuridica ai reati: dove pure, certo, incontra ben immaginabili resistenze, ma ha assunto un ruolo culturale e propositivo che solo pochi decenni orsono nessuno avrebbe supposto. Per la prima volta, infatti, ha trovato spazio l'idea che la suddetta risposta sanzionatoria, già nel momento della condanna o, ancor prima, in sede di definizione anticipata del processo, possa essere costituita non dalla quantificazione di una conseguenza negativa – di un danno – per l'agente di reato (di regola, la durata della detenzione) che si assuma corrispondente alla gravità del fatto colpevole commesso, bensì dalla definizione di un percorso significativo – di un progetto – circa il rapporto dell'agente medesimo con la vittima e con l'intera società. Così che la risposta al reato non sia pensata contro il suo autore (posticipando il recupero, poco credibile, di un orientamento risocializzativo alla fase di esecuzione della pena), bensì come un'opportunità per il futuro del medesimo, che incida positivamente sui legami feriti dal comportamento illecito e, in tal modo, favorisca il riannodarsi del dialogo con chi di quest'ultimo abbia subito le conseguenze e con l'ordinamento giuridico.

È parso nondimeno importante che la riflessione su un approccio alla giustizia di carattere non retributivo fosse estesa a competenze diverse da quella penalistica, onde rimarcare che su di esso è configurabile un'ampia convergenza interdisciplinare, capace di assumere rilievo nei contesti più svariati dei rapporti interpersonali e tra i popoli. In modo da creare le premesse affinché l'agire a danno di un certo individuo mediante strumenti analoghi a quelli di un atto offensivo possa – quantomeno – essere relegato ai soli casi di un'effettiva legittima difesa, che esigono, ferma la proporzionalità, un'aggressione in atto non altrimenti scongiurabile.



Antonio Canova, «La giustizia» (1792, Galleria Piazza Scala, Milano)

*L'affermazione dei diritti umani  
non ha inciso sostanzialmente  
sul modo di intendere  
ciò che corrisponde al giusto  
nella società contemporanea*

*Talvolta si ha bisogno di un nemico  
o almeno di un avversario  
Per scaricare le proprie frustrazioni  
o come surrogato  
per dare un senso alla vita*

